



# COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

### N. 38

**OGGETTO:**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24  
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E  
ADOZIONE.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1. PONTE Roberto	Presidente	Sì
2. MORO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. ANGHILANTE Eraldo	Consigliere	Sì
4. BONANSEA Luca	Consigliere	Sì
5. BERARDO Michela	Consigliere	Sì
6. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Sì
7. SARCHI Maria Grazia	Consigliere	Sì
8. MONGE ROFFARELLO Giancarlo	Consigliere	Sì
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Sì
10. DALMASSO Stefania	Consigliere	Giust.
11. PASERI Anna	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su relazione della Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa DALMASSO Simona Annamaria

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della L. 190/2014;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Atteso che la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P. ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Richiamato da ultimo il nuovo comma 3-bis, art. 16, del DDL di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), il quale aggiunge all'art. 24 del T.U.S.P. un nuovo comma 5-ter di proroga, anche per l'anno 2022, della norma che disapplica fino al 31 dicembre 2021 i commi 4 e 5 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La norma autorizza pertanto le Pubbliche Amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Considerato che sono oggetto della revisione periodica anno 2021 le partecipazioni societarie detenute in:

- A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.;
- B.P.E. – Banca Popolare Etica S.c.p.a.;

Relativamente alla partecipazione al capitale sociale della B.P.E. S.c.p.a.:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 25/09/2017 questa Amministrazione aveva stabilito di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione possedute;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 19/09/2018 è stata autorizzata la cessione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Piasco nella società Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni mediante la procedura prevista dallo Statuto della Società;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 80 in data 19/09/2018 è stata indetta pubblica gara per l'alienazione delle stesse. La gara ha avuto esito negativo;

L'Amministrazione comunale approvando il piano di revisione periodica delle partecipazioni (deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2018, n. 50 del 17/12/2019 e n.89 del 14/12/2020) ha manifestato l'intenzione di reiterare il tentativo di alienazione della partecipazione in essere in B.P.E. S.c.p.a.;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 78, assunta in data 30/11/2021, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Presa d'atto e adozione – Trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civile;

Rilevata la necessità che i servizi e uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato sotto la lettera A;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acclarato al prot. n. 8395 del 20.12.2021;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Vice-Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti favorevoli n. 09, voti contrari n. zero e n. zero astenuti

## **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Piasco alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede di autorizzare il mantenimento senza interventi dell'attuale partecipazione nella società ACDA S.p.a. (Azienda cuneese

dell'acqua) che provvede alla gestione del servizio idrico integrato, in quanto società che rientra nel novero delle società che svolgono servizi di interesse generale e come tale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali;

3. di procedere all'alienazione della partecipazione in Banca Popolare Etica S.c.p.a., quote di partecipazione detenute al 31/12/2020 pari a 0,0020 per un valore nominale di € 2.445,90 (dato da estratto conto del 30/09/2021) in quanto trattasi di società non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente entro il 31/12/2022;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione regionale della Corte dei Conti;
9. di dare atto che la deliberazione della Giunta comunale citata e la presente deliberazione saranno pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, per accertata urgenza, in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
PONTE Roberto

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara